



BANDO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI COMPOSTIERE DI COMUNITÀ, NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

Termini e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo, ai sensi dell'art. 1, commi 770 e 771, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

1. Premessa

1.1 La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, commi 770 e 771, ha istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e prevede l'erogazione di un contributo finalizzato all'acquisto di compostiere di comunità, da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266 del 29 dicembre 2016, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una Zona Economica Ambientale;

1.2 Il decreto n. 92 del 18 novembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in attuazione alla normativa di cui al punto 1.1, ha trasferito la somma di euro 226.400,00 a favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, giusto Allegato al suddetto decreto.

2. Definizioni

2.1 Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Legge 178/2020": La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".
- b) "Decreto n. 92 del 18 novembre 2021": il decreto n. 92 del 18 novembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con il quale è stata trasferita la complessiva somma di euro 5.000.000,00 a favore degli Enti Parco Nazionali, assegnati come da Allegato al decreto, al fine di avviare la procedura di assegnazione, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una Zona Economica Ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.
- c) Regolamento n. 266/2016: il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 23-02-2017.
- d) "Zone economiche ambientali (ZEA)": aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali istituite con il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 4-ter, comma 1.



3. Soggetti beneficiari e requisiti

3.1 Possono presentare istanza di concessione del contributo di cui al fondo denominato "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali» i comuni, di cui all'Allegato al presente bando, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno della Zea, coincidente con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 1.2 del presente bando.

3.2 Per poter accedere al contributo i comuni di cui al punto 3.1 procedono all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.

4. Importo del contributo

4.1 Ai fini della determinazione del contributo, le risorse di cui al punto 1.2 del presente bando, sono ripartite sino ad esaurimento tra tutti i beneficiari di cui al punto 3.1 che ne facciano richiesta e che risultino ammissibili, per l'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266 del 29 dicembre 2016.

4.2 Il contributo è riconosciuto al soggetto beneficiario per la copertura:

- a) fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per i comuni il cui territorio è compreso interamente all'interno di una ZEA.
- b) fino al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per i comuni il cui territorio è compreso fino al 50% all'interno di una ZEA.
- c) fino al 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i comuni il cui territorio è compreso fino al 30% all'interno di una ZEA.

4.3 le spese di cui al punto 4.2 sono ammissibili ove attestanti l'acquisto di compostiere di comunità sostenute alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo punto 5.

4.4 il contributo riconosciuto è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità.

5. Istanza

5.1 i soggetti beneficiari di cui al punto 3 presentano apposita Istanza per il riconoscimento del contributo, sino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 1.2 del presente bando.

5.2 all'istanza deve essere allegata la documentazione finale di spesa sostenuta, idonea a consentire la verifica circa l'avvenuto acquisto.

5.3 L'istanza è presentata in conformità alla scheda di cui all'allegato, compilata in ogni parte.

6. Modalità di presentazione delle domande

6.1 L'istanza finalizzata all'ottenimento del contributo è presentata al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise all'indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it

6.2 L'istanza deve essere trasmessa con le suddette modalità entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del presente bando.

6.3 Entro 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al punto 6.2, è pubblicato il piano di riparto del contributo tra i beneficiari ammessi sul sito del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise all'indirizzo <https://www.parcoabruzzo.it>

6.4 Nel caso di esclusione dal piano di riparto di cui al punto 6.3, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise comunica al Comune richiedente i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza.



7. Erogazione del contributo

- 7.1 Il contributo è erogato sino ad esaurimento della disponibilità di cui al punto 1.2 del presente bando, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di riparto di cui al punto 6.3.
- 7.2 L'atto di attribuzione del contributo deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto CUP:21G22000180001 identificativo del contributo oggetto del finanziamento.
- 7.3 La concessione ed erogazione del contributo ai beneficiari avviene in coerenza con quanto stabilito al punto 4 del presente decreto e nei limiti di cui al punto 1.2.

8. Controlli e eventuale restituzione

- 8.1 Il contributo è revocato qualora il comune beneficiario non proceda alla realizzazione dell'attività di compostaggio di comunità, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. In tal caso il Parco ne dà comunicazione al Comune medesimo che provvede a restituire il contributo percepito mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta definitivamente acquisito all'erario.
- 8.2 Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise può disporre in qualsiasi momento di controlli e verifiche sul contributo erogato.